

n. 1/2020 R.G. sovr. – Piano del consumatore



TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini
ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL
PIANO DEL CONSUMATORE E DI FISSAZIONE DI UDIENZA EX ART. 12 bis
L. n. 3/2012**

letto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 6.7.2020 dai sig.ri **CONTOSTA Mario Romeo (C.F.: CNTMRM56B25F108S)**, nato a Melissa (KR) il 25.2.1956 e **MALENA Giuseppina (C.F.: MLNGPP60L57C726U)**, nata a Cirò Marina (KR) il 17.7.1960, entrambi residenti in Cirò Marina alla via Cavour n. 2, con domicilio eletto in Cirò Marina (KR), alla via Berlinguer n. 11, nello studio dell'avv. Maria Esposito (C.F.: SPSMRA91A41L353M - pec: avv.mariaesposito@arubapec.it) che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale (art. 9 co. 1 l. n. 3/2012) atteso che i ricorrenti risiedono in comune ricompreso nel circondario dell'intestato ufficio giudiziario;

viste le integrazioni apportate dagli istanti, con pedissequa integrazione della relazione particolareggiata ex art. 9 co. 3 bis l. n. 3/2012 a cura dell'O.C.C.;

rilevato che il piano è stato depositato da soggetti che rivestono la qualifica di *consumatore* – definito dall'art. 6 co. 2 lett. b) quale "*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*" – trattandosi, in specie, di lavoratori alle dipendenze del MIUR in qualità di insegnanti, e che non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012;

rilevato che parte ricorrente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012;

chiarito, perciò, che la stessa parte ha i requisiti soggettivi per presentare una domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dal co. 1 dell'art. 6 e definito al co. 2 lett. a) della medesima disposizione), considerato che non possiedono beni immobili ma unicamente due beni mobili registrati costituiti da due utilitarie obsolete, rispettivamente del 2000 e



del 2004, e che a fronte di un reddito mensile medio di complessivi €3.300,00, al lordo di trattenute (cessione del quinto, pignoramento presso terzi ecc.) – che al netto delle trattenute si riduce ad €1.843,07 (€1.043,07 per Contosta e €800,00 per Malena) hanno un indebitamento complessivo pari ad €128.393,37 in chirografo, cui nel piano dovranno aggiungersi spese di procedura in prededuzione per €4.745,86 per O.C.C. e €3.000,00 per assistenza legale;

rilevato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 *bis* co. 2, in ordine alla **pendenza di specifici procedimenti di esecuzione forzata**, la cui prosecuzione, nelle more della convocazione dei creditori, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, consta che gli istanti sono soggetti a quanto segue:

- sull'ultima busta paga della Sig.ra Malena (all.1) pendono 3 trattenute:
 - a) **Voce recupero obbligatorio pari ad Euro 274,00:** relativa alla **procedura esecutiva presso terzi con R.G.E n. 419/2019 istaurata inizialmente da CheBanca!, ora sostituito da Idrogeno S.r.l. pendente presso questo Tribunale, con udienza fissata per il 19 novembre 2020 per l'assegnazione delle somme (all.2).** Pertanto, si chiede a Codesto Ill.mo Giudicante di disporre la restituzione alla ricorrente delle somme accantonate presso il datore di lavoro e non ancora assegnate al creditore procedente. I debitori utilizzeranno tali somme a favore della presente procedura (nella specie, da tali somme sarà detratto il credito in prededuzione ed il residuo sarà ripartito tra tutti i creditori chirografari);
 - b) **Voce Cessione Banca Progetto Spa pari ad Euro 216,00;**
 - c) **Voce Prestito Prestitalia S.pa pari ad Euro 150,00;**
- sull'ultima busta paga del Sig. Contosta (all.3) pendono 3 trattenute:
 - a) **Voce recupero obbligatorio pari ad Euro 392,00:** relativa alla **procedura esecutiva presso terzi con R.G.E. 517/2019 istaurata inizialmente da CheBanca!, ora sostituito da Idrogeno S.r.l. pendente presso questo Tribunale definito in data 11.11.2019 (all. 4);**
 - b) **Voce CESSIONE PRESTITALIA S.P.A. pari ad Euro 312,00;**
 - c) **Voce PRESTITO SOC. FUTURO S.P.A pari ad Euro 279,00;**

letto l'elaborato, per come integrato, corredato dai rispettivi allegati, redatto dai gestori della crisi **dott. Antonio Gallella** (C.F.: GLLNTN52B02C725U) e **dott.ssa Maria Forciniti** (C.F.: FRCMRA71C57B774E) dell'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotona, che si sostanzia nell'*attestazione di fattibilità del piano* di cui all'art. 9 co. 2 e nella *relazione particolareggiata* prevista dal successivo co. 3 *bis* ed avente il contenuto prescritto, ovvero sia a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, e) il giudizio



sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che i debitori non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti (art. 7 co. 2 lett. c. e d.);

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge, e cioè, oltre alla proposta, all'attestazione di fattibilità e alla relazione particolareggiata, anche l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

ritenuto, da una disamina degli atti, che non sia necessario richiedere ulteriori integrazioni della proposta e produzione di nuovi documenti, concedendo all'uopo un termine perentorio (*"non superiore a quindici giorni"*, ex art. 9 co. 3 *ter*);

constatato che, da quanto esposto dai professionisti dell'O.C.C. nella relazione particolareggiata, non risultano *atti di frode* e non emerge che lo stato di sovraindebitamento – *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* (art. 6 co. 2 lett. a.) – sia stato *colposamente determinato dagli istanti*, i ricorrenti avendo, infatti, contratto i debiti oggi esistenti e non altrimenti soddisfacibili a causa di eventi imprevedibili – quali il trasferimento per lavoro della sig.ra Malena, con il carovita milanese, le spese mediche e un sinistro stradale, in modo del tutto incolpevole;

preso atto che il sovraindebitamento, maggiorato delle spese in prededuzione della procedura per € 7.745,86, ammonta come detto ad €128.393,37 in chirografo e che l'attivo disponibile è pari ad €51,356,01, oltre il compenso del Professionista incaricato calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 in € 4.745,86 e delle spese legali pari ad Euro 3.000,00, riveniente da entrate stipendiali mensili;

atteso che il piano è così riassunto dai gestori della crisi dell'O.C.C.: pagamento da corrispondersi in rate mensili di €1.050,00, somma derivante dalla differenza delle entrate mensili di circa € 3.300,00, detratte le spese di sostentamento familiare, stimate in circa € 2.250,00 con soddisfazione proporzionale dei creditori, tutti chirografari, costituiti in unica classe, con falcidia al 40%, precisandosi che i versamenti avverranno con rate mensili a mezzo bonifico con scadenza ogni 20 del mese come da prospetto allegato alla integrazione alla proposta di piano del consumatore (pagg. 3-8) in un arco di tempo di anni 4 e mesi 9;



presa visione anche della probabile convenienza, ritenuta dall'O.C.C., della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 9 co. 3 *bis* lett. *e.*, disposizione richiamata, per il caso di contestazioni da parte di creditori o altri interessati, dall'art. 12 *bis* co. 4), nonché della fattibilità del piano dal medesimo O.C.C. attestata;

visti, in definitiva, gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della citata legge n. 3/2012,

P.Q.M.

FISSA udienza dinanzi a sé per il giorno 2.12.2020 ore 9 per il contraddittorio incrociato tra ricorrenti, invitati a comparire personalmente unitamente al loro difensore, e creditori strumentale all'acquisizione degli elementi di fatto e di diritto per il giudizio di omologazione della proposta

DISPONE

che l'O.C.C.:

- a) notifici copia della proposta e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o P.E.C., **almeno trenta giorni prima della suddetta udienza**;
- b) curi la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Crotona (www.tribunale.crotona.it);

DISPONE

ai sensi dell'art. 12 *bis* co. 2, la sospensione delle specifiche azioni esecutive individuali dinanzi indicate (cfr. retro, pag. 2, *sub "pendenza di specifici procedimenti di esecuzione forzata"*, ivi compresi cessioni e prestiti [Trib. Grosseto, 11.11.2019] indicati per ciascuno dei due istanti alle lett. *a. b. e c.*), che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e ciò sino alla definitività del provvedimento di omologa, chiarendo che la menzionata sospensione non opera per i titolari di pretese creditorie che la legge considera impignorabili.

Ordina la comunicazione urgente a cura della cancelleria al legale degli istanti e, per il tramite di quest'ultimo, entro gg. due, ai gestori della crisi dell'O.C.C.

Crotona, li 29.9.2020

Il Giudice designato
dott. Emmanuele Agostini

